

quotidiano da lui diretto. In detto articolo si ricostruiva il rapporto tra alcuni pubblici ministeri palermitani e alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri in relazione allo svolgimento di delicate indagini su fatti di mafia, attribuendo ai pubblici ministeri di aver utilizzato in modo gravemente irregolare i loro poteri istituzionali, disattendendo ed anzi manipolando l'esito delle attività investigative svolte dai Carabinieri. I pubblici ministeri, ritenendo che il tenore dell'articolo di stampa ledesse la loro reputazione, avevano sporto querela. Il processo si era concluso con la condanna del direttore responsabile alla pena sopra indicata. Belpietro aveva presentato ricorso alla Corte di Strasburgo, sostenendo che la condanna inflittagli integrava una violazione dell'art. 10 della Convenzione sulla libertà di espressione.

La Corte ha riconosciuto che l'intervenuta condanna concretizzasse senz'altro un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione, ingerenza compatibile con gli obblighi nascenti dalla Convenzione solo ove fossero stati rispettati i parametri posti dal paragrafo 2 dello stesso art. 10. Ritenuti pacificamente sussistenti nel caso di specie la previsione di legge (art. 57 c.p.) e il perseguimento di un fine legittimo quale la tutela della reputazione e dei diritti altrui, oltre che la tutela del potere giudiziario, la Corte si è soffermata sulla verifica della necessità di tale ingerenza in una società democratica.

Al riguardo, dopo aver premesso che la libertà di stampa svolge un ruolo essenziale in una società democratica, la CEDU ha precisato che il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale è tutelato a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti esatti, e forniscano informazioni «affidabili e precise» nel rispetto dell'etica giornalistica, e che il dovere di controllo gravante sui direttori di testate giornalistiche non viene meno solo perché autore dell'articolo sia un membro del parlamento. Sotto tali profili, quindi, la condanna per diffamazione non poteva dirsi avvenuta in violazione dell'art. 10.

Ciò che la Corte ha ritenuto concretamente lesivo della diritto alla libertà di espressione è stata l'applicazione nel caso di specie di una pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, in quanto avente una portata fortemente dissuasiva, tale da incidere negativamente sulla libertà in parola, e pertanto sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito.

Il caso ***Ricci c. Italia*** riguarda un episodio di illecita divulgazione di immagini registrate su apposite frequenze RAI, destinate a comunicazioni interne e alla preventiva selezione dei brani da diffondere.

Anche in questo caso la Corte, ritenuti rispettati i parametri della previsione di legge e del perseguimento di uno scopo legittimo (ravvisato nella protezione della reputazione altrui e delle comunicazioni riservate), si è concentrata sulla verifica della necessità dell'ingerenza nell'altrui libertà di espressione rappresentata dalla condanna, e sulla proporzionalità della sanzione irrogata in relazione allo scopo perseguito. A tal riguardo ha precisato che una pena detentiva inflitta per un reato commesso nel campo della stampa può dirsi compatibile con la libertà di espressione giornalistica garantita dall'articolo 10 della Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, come nell'ipotesi della diffusione di un discorso di odio o di istigazione alla violenza. Nel caso di specie, avente ad oggetto la diffusione di un video il cui contenuto non era di natura tale da provocare un pregiudizio importante, l'applicazione della pena detentiva, anche se sospesa, non risultava proporzionata al fine perseguito.

Sempre in tema di art. 10 va segnalata la decisione di irricevibilità emessa nel caso ***Di Giovanni c. Italia***. La vicenda concerne l'irrogazione da parte della sezione disciplinare del CSM di una sanzione nei confronti di un magistrato, per essere questi venuto meno al dovere di discrezione inerente alla qualità rivestita nonché al dovere di lealtà e rispetto nei confronti dei colleghi, rilasciando un'intervista, pubblicata su un settimanale, con la quale contribuiva

a diffondere presso l'opinione pubblica voci, poi risultate infondate, su presunte condotte illecite di colleghi, alcuni dei quali già membri del CSM ed esponenti dell'ANM. . La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso.

Art.1 del Protocollo n. 1 - Protezione della proprietà.

In primo luogo deve essere menzionata la sentenza *M. C. e altri c. Italia* del 3.9.2013, ove la Corte europea dei diritti dell'uomo ha esaminato il caso di 162 cittadini italiani che avevano lamentato l'impossibilità di ottenere un adeguamento annuale della parte complementare di un assegno di indennizzo loro corrisposto dal Ministero della Salute a seguito della contaminazione accidentale (del virus HIV, dell'epatite B e dell'epatite C) tramite trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati.

La CEDU ha dichiarato, all'unanimità, che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1, (diritto ad un processo equo), una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), nonché la violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Nei casi *De Luca c. Italia* e *Pennino c. Italia* del 24.9.2013, la CEDU ha affrontato la questione del dissesto finanziario degli enti locali.

I giudici europei - dopo aver effettuato un'ampia disamina della disciplina degli Stati membri in materia e rilevato che soltanto Ungheria e Austria dispongono di istituti simili a quelli previsti dal nostro ordinamento - ha ritenuto la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, poiché la mancanza di risorse di un Comune, ovvero di un ente pubblico, non può giustificare che questo ometta di onorare gli obblighi derivanti da una sentenza definitiva pronunciata a suo sfavore (nella fattispecie era stata proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione una transazione all'80% del credito, senza corresponsione di interessi e rivalutazione).

Il Governo italiano ha presentato alla Corte richiesta di revisione delle decisioni e, in via subordinata, il rinvio alla Grande Camera.

Sempre in materia di dissesto degli enti locali, si segnala la decisione di irricevibilità nel caso ***Villani c. Italia*** del 28.5.2013, per ritardo nella presentazione del ricorso. La Corte ha ritenuto che il giorno da cui far decorrere il termine di sei mesi per la presentazione del ricorso dovesse essere individuato nella data di entrata in vigore della legge 140/2004 (il 13 giugno 2004), momento nel quale era stato impedito alle ricorrenti di proseguire l'azione esecutiva intrapresa contro il Comune di Benevento.

Altre sentenze dichiarative della violazione dell'art.1 del Protocollo n. 1 riguardano i casi di espropriazione indiretta. Nelle decisioni ***Ventura c. Italia, Musella e Esposito c. Italia, Gianquitti e altri c. Italia, Rubortone e Caruso c. Italia, Rubortone c. Italia*** e ***Stea e altri c. Italia***, la Corte ha fatto riferimento alla propria giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (si vedano, tra le altre, ***Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia***, del 30.5.2000; ***Scordino c. Italia*** (n. 3) del 17 maggio 2005; ***Velocci c. Italia***, del 18 marzo 2008 per il riepilogo dei principi pertinenti e per uno sguardo generale sulla sua giurisprudenza in materia).

La Corte ha ritenuto che l'ingerenza in questione non sia compatibile con il principio di legalità e che si sia violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti, comportando la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

La riduzione sensibile del numero di decisioni in materia di espropriazioni indirette appare legata ad un'iniziativa della Corte che, nel febbraio 2013, ha inviato al Governo italiano una lista con i rimanenti 105 casi pendenti, già comunicati alle parti.

Il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero degli Esteri ed alla Presidenza del Consiglio, sta esaminando i ricorsi comunicati e valutando caso per caso se formulare proposte di regolamento amichevole che, pur tenendo conto dei criteri indicati dalla CEDU, consentano di evitare una sicura condanna e di limitare il più possibile l'aggravio delle casse dell'erario.

Altra decisione che ha accertato la violazione degli art. 6 e 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione è quella resa nel caso **Giuseppe Romano c. Italia** il 5.3.2013, ove la Corte ha ritenuto la durata eccessiva di una procedura fallimentare e il ritardo nel recupero sia del credito originario vantato dal ricorrente che di quello sorto a seguito del decreto *ex lege* Pinto.

Vanno poi segnalate sei decisioni di irricevibilità (**Marino e altri c. Italia, Segesta s.a.s. c. Italia, Materazzo e altri c. Italia, Traina c. Italia, Di Pietro e Caruso c. Italia, Boadicea Property Services Co. Limited e altri c. Italia**) in materia di vincoli di inedificabilità. I ricorrenti avevano lamentato l'eccessiva durata dei vincoli di inedificabilità apposti ai loro terreni e l'assenza di uno strumento per far valere i loro diritti nell'ordinamento italiano. La Corte - richiamando la sentenza *Tiralongo e Carbé c. Italia* del 27.11.2012 - ha ricordato la previsione dell'art. 39 del Testo Unico in materia di espropriazioni, che prevede la possibilità di indennizzare i proprietari in caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, ed ha concluso per l'irricevibilità dei ricorsi, stante il mancato esaurimento delle vie di ricorso interno.

Il caso **Contessa e altri c. Italia**, conclusosi con decisione di irricevibilità della Corte, ha preso in esame la vicenda di alcuni ricorrenti i quali lamentavano di aver acquistato un terreno per adibirlo a stabilimento industriale, facendo affidamento sul piano regolatore generale, ma avevano

perduto tale possibilità poiché nell'attesa dello strumento urbanistico particolareggiato era intervenuto un vincolo ambientale. La CEDU ha rilevato che i ricorrenti avevano potuto far valere il loro diritto in sede nazionale dinanzi ai giudici amministrativi ed ha affermato che *“in un ambito così complesso come quello della pianificazione urbana, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento nel condurre le loro politiche. Pertanto, in assenza di una decisione manifestamente arbitraria o irragionevole, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali per quanto riguarda la scelta dei mezzi più idonei per ottenere, a livello nazionale, i risultati perseguiti da tale politica”*.

Altre quattro decisioni di irricevibilità (*Varesi e altri c. Italia, Rossi e altri c. Italia, Ciotoli e altri c. Italia, Tombesi e altri c. Italia*) riguardano dei funzionari in pensione dell'INAIL, che avevano sostenuto l'avvenuta violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 in relazione all'intervento legislativo che mutava il sistema di perequazione delle loro pensioni, passandolo dal regime più favorevole collegato al personale in servizio a quello generale dell'INPS.

Art.2 Protocollo n. 1 - Diritto all'istruzione.

Secondo la decisione della Corte nel caso *Tarantino e altri c. Italia* del 2.4.2013 la legislazione italiana, che prevede un numero chiuso e il superamento di un esame di accesso per iscriversi alle facoltà di medicina e odontoiatria, non è contraria al diritto all'istruzione sancito dall'art.2 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Art.3 Protocollo n. 1 - Diritto a libere elezioni.

Occhetto c. Italia, decisioni del 12.2.2013 e del 12.11.2013. La vicenda relativa all'attribuzione di un seggio al Parlamento Europeo, portata

all'attenzione della Corte da Achille Occhetto, è stata oggetto di due decisioni di irricevibilità. I giudici europei hanno dapprima ravvisato l'infondatezza della doglianza ai sensi dell'art. 6 sulla mancanza di imparzialità del Consiglio di Stato, poiché la norma convenzionale risulta inapplicabile nel caso sia fatto valere un diritto politico. Con la seconda decisione in data 12.11.2013, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto non sussistente la violazione dell'art. 3 del Protocollo n.1.

Art. 4 Protocollo 7 - *Ne bis in idem*

La decisione di irricevibilità del ricorso *Acampora c. Italia* ripercorre la questione già esaminata dalla CEDU nel caso *Pacifico c. Italia* il 20.11.2012. Si tratta delle note vicende Lodo Mondadori e IMI/SIR. Acampora lamentava la violazione dell'art. 6 in relazione alla mancanza di equità del processo e dell'art.4 del Protocollo n. 7 per violazione del principio del *ne bis in idem*. La Corte, nel dichiarare del tutto infondate le doglianze, ha rilevato la correttezza dei capi d'imputazione contestati al ricorrente e della valutazione delle prove a suo carico. Il secondo motivo, quello del *ne bis in idem*, è stato respinto poiché i giudici hanno considerato che Acampora fosse stato processato per due episodi di corruzione distinti, commessi in vicende indipendenti (IMI/SIR e Lodo Mondadori).

Nella decisione di irricevibilità *Previti c. Italia*, anch'essa sui casi IMI/SIR e Lodo Mondadori, la Corte ha esaminato sotto l'aspetto dell'art.6 la dedotta imparzialità dei giudici della seconda sezione della Corte di Cassazione, che si erano pronunciati su un ricorso straordinario relativo a una questione preliminare di competenza. I giudici europei non hanno ravvisato alcuna violazione della Convenzione, considerato che - secondo la Corte - la partecipazione di uno o più giudici a una decisione anteriore non legata all'accertamento della colpevolezza non impedisce a detti giudici di prendere

parte a uno stadio ulteriore del procedimento. I giudici di Strasburgo hanno respinto inoltre la tesi secondo cui le norme sulla prescrizione dovrebbero considerarsi sostanziali, ritenendo che le stesse rivestano carattere procedurale e siano, quindi, soggette al principio *tempus regit actum*. Da ultimo, Previti ha dedotto la questione della violazione del *ne bis idem*, risolta dalla CEDU in maniera analoga ai ricorsi *Acampora* e *Pacifico*.

La decisione di irricevibilità ***Palazzolo c. Italia*** del 24.9.2013 riguarda il caso di un cittadino italiano all'epoca detenuto in Thailandia e recentemente estradato in Italia per scontare una condanna definitiva a nove anni di reclusione per partecipazione a *Cosa Nostra*.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali abbiano fornito un ragionamento logico e dettagliato in ordine alla credibilità di tutti i pentiti e delle altre prove che corroboravano le loro testimonianze.

Alla luce dell'*excursus* delle decisioni più rilevanti, va posto in rilievo come nel 2013 la Corte abbia tenuto un atteggiamento meno rigido in relazione ai problemi già noti ed evidenziati da tempo, come quello della durata eccessiva dei processi e della procedura Pinto o quello delle espropriazioni indirette. Su tali questioni, la Corte ha richiesto la collaborazione del Governo italiano, invitandolo a regolare in via transattiva le controversie pendenti e pronunciandosi in un numero di casi assai ristretto.

Dirompenti invece sono state le sentenze pilota emesse dalla CEDU in materia di sovraffollamento carcerario e di rivalutazione dell'assegno erogato ai soggetti contaminati da trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati

Entrambe le decisioni hanno evidenziato carenze note ed evidenti del sistema nazionale, alle quali tuttavia non si era posto rimedio.

I tempi ristretti imposti dalla Corte stanno impegnando in un notevole sforzo (non solo economico) tutto l'apparato statale, che ha il merito di aver colto immediatamente la gravità della situazione (ci si riferisce soprattutto alla questione carceraria) e di essersi immediatamente adoperato per porvi rimedio.

Da ultimo si segnala la sentenza *Varvara c. Italia*, che, pur essendo priva di immediate e dirette conseguenze sul sistema processuale italiano, pone con urgenza il problema della revisione della disciplina della confisca urbanistica e/o del regime della prescrizione.

DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CAPO DIPARTIMENTO

UFFICIO I

Le principali attività poste in atto dall'Ufficio I del Capo Dipartimento possono essere così sintetizzate:

Il Progetto “Diffusione di Best Practices negli uffici giudiziari italiani”, finanziato dal Fondo Sociale europeo con la programmazione 2007-13 e avviato nel 2008 riguarda l'estensione della positiva esperienza di riorganizzazione e di miglioramento della comunicazione verso il cittadino della Procura della Repubblica di Bolzano ad una pluralità di uffici giudiziari.

In attuazione del progetto è prevista la realizzazione di specifiche attività volte ad incrementare la qualità dei servizi, ridurre i costi di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria, migliorare la trasparenza e la capacità di comunicazione. E' altresì disciplinata la responsabilità sociale degli uffici sui risultati e sull'uso delle risorse.

Partecipano al progetto complessivamente 192 uffici giudiziari ed il valore complessivo dei progetti è di circa 45 milioni di euro. Nel corso del 2013 sono gli 74 uffici giudiziari che hanno concluso le attività e 59 gli uffici che stanno avviando il progetto.

L'ufficio ha svolto attività di promozione ed informazione per favorire la partecipazione degli uffici giudiziari al progetto; in collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica ha effettuato la valutazione dei progetti per i quali attivare i finanziamenti attraverso le regioni; ha seguito l'andamento delle gare a livello regionale e lo sviluppo dei progetti in corso per avviare il confronto tra le diverse esperienze; ha curato i rapporti con le regioni e la comunicazione con la struttura tecnica per l'Organizzazione costituita presso il CSM.

Negli ultimi mesi del 2013 l'Ufficio I del Capo Dipartimento e la Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio II - hanno

organizzato un'attività seminariale rivolta agli uffici giudiziari che hanno aderito al progetto “Diffusione delle buone pratiche presso gli uffici giudiziari italiani” e si trovano nella fase dell'avvio dei lavori o sono prossimi ad iniziarne la realizzazione.

L'obiettivo è stato di mettere in comune le necessarie informazioni sul progetto nazionale e gli opportuni strumenti di lavoro, in modo da garantire, all'interno degli uffici, la presenza di figure in grado di presidiare la coerenza delle Linee di intervento e dei risultati attesi, fungendo da “traduttori” degli aspetti tecnici sia con i consulenti sia con il personale degli uffici.

I destinatari dell'attività seminariale sono i responsabili del progetto, Capo dell'ufficio e dirigente amministrativo, i due referenti tecnico-operativi designati e i magistrati RID, in considerazione del ruolo che questi ultimi rivestono nell'assicurare la coerenza e il coordinamento dell'attività di innovazione all'interno dei distretti di appartenenza. All'iniziativa sono stati invitati a partecipare 59 uffici giudiziari.

I seminari si sono svolti a Napoli, presso la Scuola di Formazione del Personale dell'Amministrazione Giudiziaria sede di Napoli - Castel Capuano.

I primi positivi risultati sono stati resi pubblici sia attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle carte dei servizi, del bilancio sociale, della certificazione di qualità di alcuni servizi, sia attraverso seminari organizzati all'interno del Forum PA, dove sono state presentate importanti esperienze di innovazione nell'organizzazione interna degli uffici e nella relazione con gli utenti.

In riferimento alla revisione della geografia giudiziaria l'Ufficio I del Capo Dipartimento nel 2013 ha istituito un gruppo di lavoro per permettere agli uffici giudiziari accorpanti di poter utilizzare lo strumento previsto dall'**art. 8 del decreto 155/2012**, che consente, in presenza di specifiche

ragioni organizzative-funzionali, l'utilizzo degli immobili, sede degli uffici soppressi, per un periodo non superiore a cinque anni.

Si tratta, in sostanza, di uno strumento diretto ad agevolare, nella fase di prima implementazione, il progetto di revisione della geografia giudiziaria sfociato nella soppressione di 220 sezioni distaccate e 31 tribunali. Il mutato assetto dimensionale degli uffici accorpanti ha richiesto, infatti, la previsione di strumenti diretti a soddisfare il nuovo fabbisogno allocativo.

Dopo la pubblicazione delle Linee guida emanate per richiedere l'attivazione del meccanismo previsto dall'art. 8 del decreto 155/2012, il gruppo di lavoro ha avviato un servizio di risposta telefonica per le richieste di chiarimenti in merito al reperimento degli spazi, delle apparecchiature telefoniche e delle postazioni di lavoro; sono state pubblicate sul sito web le FAQ più frequenti.

Sono pervenute 59 istanze, che sono state oggetto di una approfondita attività istruttoria, diretta a verificare il rispetto della procedura descritta e l'effettiva sussistenza delle criticità, organizzative ovvero temporanee, prospettate al fine di individuare le soluzioni più opportune. Conclusa l'attività istruttoria, sono stati predisposti 55 decreti ministeriali con cui è stato autorizzato l'utilizzo degli immobili, sede degli uffici soppressi, per i quali siano state effettivamente riscontrate le criticità in oggetto.

Relativamente alle attività poste in essere nel corso del 2013 dal **reparto informatico dell'Ufficio I** (ex C.E.G.R.O.), che fornisce alle diverse articolazioni del Ministero supporto tecnico in termini di sviluppo e manutenzione di software, amministrazione di server applicativi ed assistenza all'utenza nell'ambito delle specifiche competenze, è in corso l'attività di installazione e configurazione (software di base, posta elettronica, posta certificata, protocollo informatico, eventuali software applicativi) dei numerosi computer recentemente consegnati agli uffici del Capo Dipartimento, all'ufficio Pensioni e ad alcuni uffici della Direzione Generale del Bilancio.

E' costante l'attività di manutenzione ed implementazione del software per la gestione del personale amministrativo (Preorg), cui accedono nella sede ministeriale circa 300 postazioni di lavoro in modalità di aggiornamento e/o sola consultazione.

In particolare, nel periodo in esame, si è provveduto a recepire nel sistema di gestione del personale le variazioni relative alle piante organiche e alla nuova geografia giudiziaria, così come previsto dal decreto legislativo n.155 del 2012. Successivamente si è provveduto ad aggiornare, con una procedura automatica appositamente predisposta, sia le situazioni dei singoli dipendenti, sia le situazioni degli uffici soppressi, attribuendo il personale proveniente da questi ultimi agli uffici accorpanti.

E' stata rilasciata una nuova versione dell'applicativo Preorg, migliorata nelle funzionalità di consultazione ed estrazione dei dati, e completata nella gestione delle aree e fasce economiche.

E' stata effettuata la migrazione del DB del sistema del personale dal vecchio a un nuovo server e, contestualmente, si è provveduto a migrare lo stesso server dal dominio locale di via Arenula, denominato "Utenti", al dominio nazionale ADN.

L'applicativo Preorg, in modalità di sola consultazione, è utilizzato da alcuni uffici periferici e la base dati gestita alimenta alcuni sistemi di rilevanza nazionale (quali ad es. il SEC - Sistema Emissione Carta multiservizi giustizia, il *metadirectory* che si occupa del *provisioning* degli account ADN - Active Directory Nazionale, il sistema di Data Warehouse).

L'ufficio fornisce con periodicità annuale elaborazioni sul personale amministrativo per la predisposizione del Bilancio di previsione e per il budget finanziario e predispone le tabelle che accompagnano la relazione al conto annuale.

Sempre con cadenza annuale sono fornite elaborazioni per il calcolo delle percentuali di aventi diritto ai permessi studio retribuiti, si

procede all'estrazione dati per alimentare la procedura "Disabili" (realizzata dal reparto stesso) e si fornisce supporto per il successivo inoltro dei dati in via telematica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Nel corso dell'anno l'ufficio ha fornito adeguato supporto alla Direzione Generale dei magistrati per far sì che il software di gestione del personale di magistratura (vecchio Preorg) potesse recepire le variazioni relative alle piante organiche e alla nuova geografia giudiziaria così come previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2012. Successivamente si è provveduto ad aggiornare, con una procedura automatica appositamente realizzata, sia le situazioni dei singoli magistrati, sia le situazioni degli uffici soppressi, attribuendo il personale proveniente da questi ultimi agli uffici accorpanti.

L'ufficio ha supportato la Direzione Generale dei magistrati nell'attività di acquisizione nel sistema di gestione (vecchio Preorg) dei dati relativi ai vincitori dell'ultimo concorso, bandito con D.M. 12.10.2010.

Dal 2013, inoltre, l'ufficio si fa carico di fornire elaborazioni sul personale di magistratura per la predisposizione del Bilancio di previsione e per il budget finanziario e redigere le tabelle che accompagnano la relazione al conto annuale.

Ha supportato altresì la Direzione Generale dei magistrati fornendo elaborazioni sulla base dati della magistratura onoraria.

L'Ufficio sta realizzando una nuova procedura per la gestione dei concorsi per uditore giudiziario ed ha inoltre contribuito allo sviluppo della procedura per l'acquisizione via WEB delle domande di partecipazione al concorso stesso.

Supporta l'Ufficio III concorsi magistrati nelle attività che precedono, accompagnano e seguono tutte le fasi di svolgimento delle prove, sia scritte che orali, dei concorsi per uditore.

Estrae dati di utilità per l'Ufficio III - concorsi per uditore.

Su richiesta del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ufficio Notariato, è stata realizzata una procedura per la gestione delle domande di trasferimento dei notai con la quale è possibile inserire le sedi messe a concorso, le domande di partecipazione, le preferenze in ordine alle sedi, i titoli posseduti. L'applicativo genera la graduatoria e consente di gestire le revoche successive al superamento del concorso. Fornisce, infine, numerose stampe di utilità.

E' in corso un'attività di reingegnerizzazione di alcune procedure già realizzate dall'Ufficio (*Aspettative*, *Easy-Fatt*, *Piante organiche*) facendo uso di un nuovo linguaggio di programmazione (VB.net).

Nel corso dell'intero anno, infine, si sono svolte le consuete attività: di assistenza al personale del Dipartimento in relazione al Sistema di gestione documentale e Protocollo Informatico, all'ufficio stipendi per le problematiche connesse all'utilizzo dell'applicativo SPT - Service Personale Tesoro, di supporto ed assistenza agli utenti della procedura SIRIO2 utilizzata da personale dell' Ufficio II - Contenzioso, di collaborazione con l'Ufficio V - Pensioni fornendo supporto per le installazioni e l'utilizzo delle procedure fornite dall'INPDAP, di supporto alla Segreteria del Capo Dipartimento nonché di amministrazione di svariati Server (quali il Preorg, procedura Concorso Uditori, Disciplina, Ufficio del Contenzioso, back-up).

Al centro dell'attività del **Call center** per l'anno 2013 è stata la Riforma della Geografia giudiziaria che, con la soppressione, per il momento, di 220 sezioni distaccate di tribunale, di 30 tribunali e 30 procure, ha posto non pochi problemi all'utenza esterna, ma anche agli stessi dipendenti dell'amministrazione interessati dalle procedure di mobilità (interpello distrettuale, interpello nazionale, interpello Napoli Nord, stabilizzazione dei distaccati).

Inoltre, la soppressione per l'aggiornamento delle pagine contenenti recapiti e competenze territoriali degli uffici giudiziari su